

# **REGOLAMENTO RECANTE SPECIFICHE DISPOSIZIONI SULLO SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA DI ENA S.p.A.**

ATTUAZIONE DELL'ART. 125-BIS.1 DEL D.LGS 58/1998

Decorrenza 7 ottobre 2026

## **Articolo 1 Finalità e ambito di applicazione**

1.1 Il presente Regolamento è adottato dal Consiglio di Amministrazione di ENA S.p.A. (di seguito anche "ENA S.p.A." o "Società"), ai sensi dell'art. 125-bis.1 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (di seguito "Testo Unico della Finanza" o "TUF"), applicabile a ENA S.p.A. in quanto società con azioni ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, ed è finalizzato a disciplinare alcune specifiche facoltà previste dalla legge in materia di svolgimento delle assemblee di ENA S.p.A. A tal fine, il Regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole dell'unico Consigliere di Amministrazione in carica in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto della Società.

1.2 In coerenza con la finalità di cui al comma 1.1 e nel rispetto delle disposizioni statutarie e della normativa vigente, il presente Regolamento, nella Sezione I, (i) determina le condizioni e le modalità della partecipazione degli aventi diritto alle assemblee di ENA S.p.A. per il caso in cui il Consiglio di Amministrazione stabilisca che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto debbano avvenire esclusivamente per il tramite del rappresentante designato, o dei rappresentanti designati, dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies TUF (anche il o i "RD") e, a tale scopo, (ii) assicura tutele e garanzie adeguate all'esercizio ordinato e trasparente dei diritti degli azionisti previsti dalla legge.

1.3 In coerenza con la finalità di cui al comma 1.1 e nel rispetto delle disposizioni statutarie e della normativa vigente, il presente Regolamento, nella Sezione II, disciplina, altresì, le condizioni di legittimazione cui è subordinata la partecipazione alla discussione in caso di assemblea della Società che si tenga mediante adunanza in luogo fisico.

1.4 Il presente Regolamento è pubblicato sul sito internet della Società e richiamato nell'avviso di convocazione.

## **Articolo 2 Determinazione delle modalità di svolgimento dell'assemblea**

2.1 In relazione a ciascuna assemblea ordinaria o straordinaria di ENA S.p.A., il Consiglio di Amministrazione delibera le modalità di svolgimento dell'assemblea stessa, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dallo Statuto, dandone notizia tramite l'avviso di convocazione dell'assemblea che viene pubblicato sul sito internet della Società almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, in conformità all'art. 12.2 dello statuto sociale.

2.2 Il Consiglio di Amministrazione individua le modalità di svolgimento dell'assemblea avendo riguardo a criteri di efficienza e trasparenza.

## **SEZIONE I — SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA MEDIANTE UNO O PIÙ RAPPRESENTANTI DESIGNATI IN VIA ESCLUSIVA**

### **Articolo 3 La scelta della modalità di svolgimento dell'assemblea con RD**

3.1 In occasione della convocazione di ciascuna assemblea, ordinaria o straordinaria, di ENA S.p.A., il Consiglio di Amministrazione può stabilire che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente per il tramite del o dei RD ai sensi dell'art. 135-undecies TUF e dell'art. 12.2 dello statuto sociale ("Assemblea con RD"). Tale delibera è approvata con le maggioranze di legge e con il voto favorevole dell'unico Consigliere di Amministrazione in carica in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto della Società.

3.2 La Società designa il soggetto incaricato al ruolo di RD per l'assemblea oggetto di convocazione, avendo cura di verificarne previamente il possesso dei requisiti professionali (e, in caso di persona giuridica, anche dimensionali e organizzativi) idonei all'esecuzione dell'incarico. I costi connessi all'utilizzo del RD sono a carico della Società.

3.3 La Società può designare anche più di un soggetto incaricato del ruolo di RD per la medesima assemblea.

3.4 In caso di Assemblea con RD, ai fini dell'intervento e dell'esercizio di voto in assemblea, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono alternativamente:

- a) conferire gratuitamente delega direttamente al, o a uno dei, RD incaricati dalla Società, con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, secondo le modalità previste dall'art. 135-undecies TUF e relative disposizioni di attuazione, ovvero
- b) conferire delega, ai sensi dell'art. 135-novies TUF, ad un proprio rappresentante, il quale, a sua volta, deve conferire sub-delega a un RD, con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, senza oneri a carico dell'avente diritto.

In caso di Assemblea con RD non è ammessa altra modalità di partecipazione per i soci.

La delega rilasciata a un RD ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto, che possono essere revocate e nuovamente conferite nei termini previsti al seguente Articolo 5.3. Il o i RD esercitano il diritto di voto conformemente alle istruzioni di voto ricevute e mantengono la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo dovere di riservatezza, secondo quanto previsto dalla legge.

3.5 L'avviso di convocazione dell'Assemblea con RD contiene una descrizione delle procedure per l'intervento e il voto in assemblea, nonché dei termini e delle condizioni per l'esercizio degli altri diritti stabiliti dalla legge, come precisato ai successivi articoli da 4 a 8 del presente Regolamento.

3.6 Entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione previsto dall'art. 12.2 dello statuto sociale, la Società mette a disposizione sul proprio sito internet i moduli utilizzabili per il conferimento della delega. In caso di presentazione di nuove proposte di delibera ai sensi del seguente Articolo 6, la Società - contestualmente alla pubblicazione delle proposte - mette a disposizione sul proprio sito internet nuovi moduli utilizzabili per il conferimento della delega, restando ferme le deleghe eventualmente conferite al RD o ai RD prima della pubblicazione dell'avviso di convocazione integrato, salva la facoltà di ciascun azionista di esercitare il proprio

diritto di revoca della delega con le modalità ed entro il termine previsti dall'avviso di convocazione.

3.7 Entro i termini previsti dalla legge in ragione di ciascuna delle materie all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione del pubblico - presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan - una relazione su ciascuna delle materie all'ordine del giorno. Ciascuna relazione contiene, per quanto possibile, le proposte del Consiglio di Amministrazione sulla relativa materia all'ordine del giorno.

#### **Articolo 4 Richiesta di adunanza in luogo fisico**

4.1 I soci che rappresentano, anche congiuntamente, un ventesimo del capitale sociale con diritto di voto per le materie all'ordine del giorno, possono chiedere, nel termine di cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, che quest'ultima si svolga mediante adunanza in luogo fisico senza ricorso in via esclusiva al o ai RD.

4.2 La richiesta di cui al comma 4.1 deve essere presentata per iscritto mediante le modalità specificamente indicate nell'avviso di convocazione.

I richiedenti devono far pervenire alla Società - tramite il proprio intermediario ed entro il termine di cui al comma 4.1 del presente Regolamento - le certificazioni attestanti la legittimazione all'esercizio del diritto ai sensi dell'art. 83-sexies TUF. Ove tali comunicazioni non pervengano alla Società nei termini indicati, la richiesta si considererà come non presentata.

4.3 In presenza di una richiesta presentata secondo i requisiti e i termini previsti ai precedenti commi 4.1 e 4.2, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dispone che l'assemblea si svolga mediante adunanza in luogo fisico senza ricorso in via esclusiva al o ai RD, e autorizza coerentemente l'integrazione dell'avviso di convocazione, ai sensi dell'art. 125-bis.1, comma 5, TUF e dell'art. 12.2 dello statuto sociale, nel rispetto del termine di cui al seguente comma 4.4, dandone notizia al Consiglio di Amministrazione.

4.4 Entro i tre giorni successivi alla presentazione della richiesta di cui al precedente comma 4.1, la Società dà notizia dell'esercizio della facoltà esercitata dai soci e pubblica l'avviso di convocazione integrato, con indicazione del luogo fisico e delle modalità di svolgimento dell'assemblea senza ricorso in via esclusiva al o ai RD secondo quanto previsto dalle disposizioni normative e statutarie vigenti, fermo restando quanto previsto al successivo Articolo 8.

4.5 Restano ferme le deleghe e le sub-deleghe eventualmente conferite al o ai RD prima della pubblicazione dell'avviso di convocazione integrato, salva la facoltà di ciascun avente diritto di esercitare il proprio diritto di revoca della delega con le modalità ed entro il termine previsti dall'avviso di convocazione secondo quanto indicato dal successivo comma 5.3.

#### **Articolo 5 Conferimento della delega al RD**

5.1 Coloro ai quali spetti il diritto di voto ed intendano partecipare in assemblea sono tenuti a: (i) far pervenire alla Società nei termini stabiliti nell'avviso di convocazione la comunicazione attestante la propria legittimazione in coerenza con quanto previsto dall'art. 83-sexies TUF e dall'art. 12.3 dello statuto sociale e (ii) conferire al, o a uno dei, RD, resi noti dalla Società nell'avviso di convocazione, una delega ai sensi dell'art. 135-undecies TUF o una sub-delega ai sensi dell'art. 135-novies TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4 TUF.

5.2 La delega (i) deve essere predisposta utilizzando l'apposito modulo disponibile nel sito internet della Società ovvero il modulo cartaceo reso disponibile secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione, (ii) deve contenere le istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno e (iii) deve essere trasmessa al o a uno dei RD secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione entro il secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'assemblea ovvero entro il termine più favorevole indicato nell'avviso di convocazione a beneficio dei partecipanti.

5.3 La delega e le istruzioni di voto conferite al RD possono essere sempre revocate e nuovamente conferite con le stesse modalità ed entro gli stessi termini previsti al precedente comma 5.2.

## **Articolo 6 Presentazione di nuove proposte di delibera**

6.1 L'avviso di convocazione reca espressa indicazione dei casi in cui, in considerazione degli specifici argomenti all'ordine del giorno (come ad es., ove ritenuto opportuno, in relazione alla determinazione dei compensi spettanti agli amministratori), è consentito agli azionisti presentare nuove proposte di delibera. Non sono previsti casi nei quali, in via generale, spetta agli azionisti il diritto di formulare nuove proposte di delibera.

## **Articolo 7 Svolgimento dell'Assemblea con RD**

7.1 In caso di Assemblea con RD, l'intervento in assemblea del o dei RD per conto degli aventi diritto di voto, nonché la partecipazione dei componenti degli Organi sociali di ENA S.p.A., del Segretario del Consiglio di Amministrazione, del Notaio incaricato e degli altri soggetti eventualmente ammessi dal Presidente può avvenire, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione con le modalità ad essi individualmente comunicate.

7.2 Il o i RD forniscono al Presidente dell'assemblea, all'inizio dei lavori, l'elenco degli aventi diritto di voto che abbiano conferito la delega.

7.3 I lavori dell'assemblea possono essere oggetto di riprese audio-video e di registrazione ai fini della verbalizzazione da parte della Società o di soggetti specificamente autorizzati, secondo le modalità e i termini stabiliti dal Presidente.

## **SEZIONE II — ADUNANZA IN LUOGO FISICO**

### **Articolo 8 Partecipazione alla discussione assembleare**

8.1 In caso di assemblee, diverse dalle Assemblee con RD, con adunanza in luogo fisico sono legittimati a partecipare alla discussione in sede assembleare - e dunque svolgere interventi pertinenti agli argomenti posti all'ordine del giorno e formulare dichiarazioni di voto - coloro che sono individualmente in possesso di azioni della Società, come debitamente attestate in conformità alle previsioni dell'art. 83-sexies TUF.

8.2 Gli aventi diritto di voto possono essere accolti in più sale nelle quali sia assicurato il collegamento audio e video con la sala principale, nonché l'esercizio del diritto di voto.

8.3 Il Presidente regola lo svolgimento della discussione, assicurando che gli interventi degli aventi diritto siano contenuti entro tempi ragionevoli.

8.4 Il presente articolo si applica altresì nel caso di assemblea da tenersi con adunanza in luogo fisico, per la quale fosse consentito agli aventi diritto l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ai sensi dell'art. 12.2 dello statuto sociale.